

**COMUNE DI CESATE
PROVINCIA DI MILANO**

***REGOLAMENTO COMUNALE DEI
CONTROLLI INTERNI***

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 14 del 04.03.2013**

INDICE

Art. 1 – Finalità e Ambito di applicazione.

Art. 2 – Sistema dei Controlli Interni.

Art. 3 – Organi di Controllo.

Art. 4 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile.

Art. 5 – Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

Art. 6 – Controllo sugli equilibri finanziari.

Art. 7 – Controllo di gestione.

Art. 8 – Gestione associate del sistema dei Controlli Interni.

Art. 9 – Comunicazioni.

Art. 10 – Entrata in vigore.

Art. 1 – Finalità e Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, il funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Cesate, secondo quanto stabilito dall'art. 147 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (aggiornato alle disposizioni del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012) e delle altre norme in materia di controlli interni degli Enti Locali.
2. Le norme statali applicabili si intendono qui richiamate anche nelle loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Fanno parte della disciplina generale dei controlli interni anche il regolamento di contabilità dell'Ente e il Regolamento di organizzazione sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Art. 2 – Sistema dei Controlli Interni.

Data la dimensione demografica dell'Ente il sistema dei controlli interni è strutturato nelle seguenti tipologie di controllo:

- a) controllo di regolarità amministrativa:** finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (*art. 147, comma 1 e art. 147-bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267*);
- b) controllo contabile:** finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli strumenti del visto attestante la copertura finanziaria e del parere di regolarità contabile (*art. 147, comma 1, e art. 147-bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267*);
- c) controllo di gestione:** finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati (*art. 147, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18.08.2000 n. 267*);
- d) controllo sugli equilibri finanziari:** finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno (*art. 147, comma 2, lett. c) e art. 147-quinquies D.Lgs. 18.08.2000 n. 267*);

2. Le attività di controllo possono essere esperite in maniera integrata anche mediante l'utilizzo di un sistema informatico.

Articolo 3 – Organi di Controllo.

1. Sono soggetti del Controllo Interno:

- a) il Segretario Comunale, che si avvale di dipendenti appositamente nominati;**

b) il Responsabile dei Servizi Finanziari Fiscalità Locale;

c) i Responsabili dei Servizi;

1. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente Regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli Enti Locali.
2. Nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e funzioni gestionali, ai soggetti di cui al comma 1 è garantita la necessaria autonomia ed indipendenza.

Art. 4- Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile.

1. Nella fase di formazione degli atti:

- a. Ogni Responsabile di Servizio rilascia sugli atti di Sua emanazione un parere che attesti la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
- b. Il Responsabile dei Servizi Finanziari Fiscalità Locale rilascia su tutti gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, un parere che attesti la regolarità contabile.

2. Gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria, corredati dei pareri di cui ai precedenti commi, sono trasmessi al Responsabile dei Servizi Finanziari Fiscalità Locale per l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

3. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazioni di giunta comunale e di consiglio comunale, il Responsabile del Servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

4. Su ogni proposta di deliberazione di giunta e di consiglio comunale, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato.

5. Il parere di regolarità tecnica è allegato quale parte integrante e sostanziale della deliberazione.

6. Su ogni proposta di deliberazione di giunta e di consiglio comunale, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, deve sempre essere richiesto il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari Fiscalità Locale in ordine alla regolarità contabile.

7. Il parere di regolarità contabile è allegato quale parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Art. 5 – Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

(art. 147-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario Comunale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione sulle determinazioni dei Responsabili dei Servizi, sui contratti e sugli altri atti amministrativi.

2. Le determinazioni da sottoporre a controllo successivo sono individuate con cadenza semestrale a campione dal Segretario Comunale in misura di norma non inferiore al 5 per cento del complesso dei documenti, ripartite in modo equo tra i diversi Servizi dell'Ente.

3. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

- a) rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- b) correttezza e regolarità delle procedure;
- c) correttezza formale nella redazione dell'atto.

4. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse.

5. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Comunale con apposito referto semestrale ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 (Responsabili dei Servizi, Revisore dei Conti, Organismo Indipendente di Valutazione e al Consiglio Comunale tramite il Suo Presidente).

6. Nel caso di riscontrate irregolarità, il Segretario Comunale, sentito preventivamente il Responsabile del Servizio sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.

Art. 6 – Controllo sugli equilibri finanziari.

1. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile dei Servizi Finanziari Fiscalità Locale sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione. Nei mesi di giugno e settembre, il Responsabile dei Servizi Finanziari Fiscalità Locale formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale attestante il permanere degli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Partecipano all'attività di controllo l'Organo di Revisione, il Segretario Comunale, la Giunta e,

qualora richiesti dal Responsabile dei Servizi Finanziari Fiscalità Locale, i Responsabili di Servizio.

2. Qualunque scostamento rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile dei Servizi Finanziari Fiscalità Locale ai sensi dell'articolo 153, comma 6 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità.

Art. 7 – Controllo di gestione.

1. Per garantire che le risorse siano impiegate per ottenere obiettivi prefissati secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza e ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati, l'Ente esegue il controllo di gestione.

2. Il controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa, orienta l'attività e tende a rimuovere eventuali disfunzioni e ad avere i seguenti principali risultati:

- il raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi migliori per efficienza ed efficacia, tenendo conto delle risorse disponibili;
- l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
- il grado di economicità dei fattori produttivi.

3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento a singoli servizi o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati quantitativi e qualitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

4. In sede di prima applicazione il controllo di gestione può avere per oggetto una parte dei servizi dell'ente.

5. L'Ufficio di controllo di gestione è costituito dal Segretario Comunale, dal Responsabile dei Servizi Finanziari Fiscalità Locale con la collaborazione di tutti i Responsabili dei Servizi.

6. Dell'esito del controllo di gestione viene data comunicazione al Sindaco e all'Organismo Indipendente di Valutazione.

Art. 8 – Gestione associata del sistema dei controlli interni.

L'Ente può esercitare una o più tipologie di controlli interni in forma associata mediante una convenzione con altri Enti Locali che preveda l'istituzione di uffici unici e ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 9 – Comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 3 c.2 del decreto legge 174/2012 a cura del Segretario Comunale copia del presente divenuto efficace, sarà inviato alla Prefettura e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Art. 10 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

